

6.33 SRD13 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Sezione 1 SRD13 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Art. 73 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.24 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda agricola.
Indicatore/i di risultato	R.15 - Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
	R.39 - Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC
Collegamento con i risultati	Tutte le operazioni sostenute dal presente intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.39. Le operazioni realizzate nell'ambito dell'Azione 2 concorrono anche alla valorizzazione dell'indicatore R.15.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRD13 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	2	Strategico	Strategico
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	2	Strategico	Strategico
E 2.3	2.3: Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e da prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale,	4	Qualificante	Qualificante
E.3.3	3.3: Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali, rafforzando il sistema economico extra-agricolo attraverso la nascita di nuove imprese e favorendo diversificazione, multifunzionalità e l'agricoltura sociale, con particolare attenzione al ruolo dei giovani e delle donne	8	Qualificante	Qualificante

Tutte le operazioni di investimento previste nel presente intervento rispondono all'Esigenza 3.3 (collegata all'OS 8) volta a sostenere la crescita delle aree rurali attraverso specifici criteri di ammissibilità, impegni e principi di selezione garantendo la ricaduta dei benefici ai produttori agricoli. Tale esigenza risulta particolarmente qualificante nelle aree collinari e montuose del paese, sulle quali generalmente si rileva un maggior grado di ruralità.

Inoltre, data la particolare configurazione del presente intervento, che mira a sostenere il comparto agricolo/agroalimentare/agroindustriale quale volano fondamentale per la crescita economica delle aree rurali, le operazioni di investimento corrispondono anche ai fabbisogni di intervento delineati nelle Esigenze 1.1 (aumento redditività nel settore agricolo, agroalimentare e forestale) ed 1.2 (orientamento al mercato nel settore agricolo, agroalimentare e forestale). Al riguardo, l'analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree del paese con un relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree a maggiore vocazione produttiva. Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare.

Va rilevato, inoltre, che gli investimenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili (di cui all'Azione 2) rispondono, altresì, all'Esigenza 2.3 che assume una rilevanza crescente nel panorama geopolitico.

Sezione 3

SRD13 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:

Azione 1

- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

- a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Sezione 4

SRD13 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD13 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRD13 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione
- 2) imprese in difficoltà
- 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante)

Sezione 6

SRD13 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD13 - Criteri di ammissibilità

CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito presente intervento.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.

CR06 – Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. La prevalenza è quantificata al 66% delle materie prime acquistate o conferite.

CR07 - al fine assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 20%.

CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per

la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili domande di sostegno per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto della soglia di 200.000,00 euro.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito il limite di 2.500.000 euro di spesa ammissibile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione.

CR11 – Per le medesime finalità di cui al CR10 è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 2.000.000 euro per domanda di sostegno.

CR12- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente CSR, l'Autorità di Gestione Regionale declina il concetto di ambito locale;

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;

f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico sono ammissibili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie (spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc.) se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.

SRD13 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni. Questo periodo riguarda entrambe le azioni previste dal presente intervento. Il periodo minimo di 5 anni per beni mobili ed attrezzature è ridotto a 3 anni per l'acquisto di hardware.

IM03 - al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di

base, il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una quota che verrà definita nelle disposizioni attuative compresa tra il 25 e il 100%, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per 5 anni.

SRD13 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

- In merito all'**ammissibilità delle spese** si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.
- In merito alla **cumulabilità degli aiuti** ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.
- È consentito il pagamento di **anticipi** ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Sezione 7

SRD13 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - finalità specifiche perseguite dagli investimenti:

- investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature dedicati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo
- investimenti funzionali a migliorare l'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabile e a mitigare l'impatto ambientale
- consolidamento e sviluppo del biologico
- livello di coinvolgimento dei produttori primari locali

P02 - comparti produttivi oggetto di interventi:

- prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE

P03 - localizzazione territoriale degli investimenti

- in base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo

P04 - caratteristiche del soggetto richiedente:

- possesso e/o ottenimento di certificazioni

P07 - caratteristiche del progetto di investimento

- investimenti che non consumano nuovo suolo

- investimenti con progetti edili certificati

P10 - tipologia degli investimenti

- innovatività degli investimenti proposti

P11 - Qualità delle produzioni

- produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti

La declinazione dei criteri, dei punteggi e del punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei bandi previa presentazione al Comitato di Monitoraggio.

Sezione 8

SRD13 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota base	40%
Prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE	Solo PMI (Allegato I del Reg. 651/2014) – Sono escluse le grandi imprese Medie imprese sostegno del 10% Piccole imprese sostegno del 20%
Eventuali altre specifiche	Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.

Sezione 9

SRD13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Il presente intervento agisce, da un lato, in sinergia e complementarità con altri interventi di investimento vocati a sostenere lo sviluppo competitivo del settore agricolo e agroalimentare (con particolare riferimento a SRD01 e SRD02) e, dall'altro, con gli interventi destinati a sostenere lo sviluppo complessivo delle aree rurali (con particolare riferimento a SRD03, SRD14).

Inoltre, ai fini di accrescerne il grado di efficacia nell'attuazione, l'intervento può essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (quali ad esempio i Progetti Integrati di Filiera in ambito Leader, pacchetti integrati di intervento, bandi tematici, settoriali, o per tipologia di investimento).

Demarcazione

La demarcazione con gli interventi del settore vitivinicolo è stabilita dal D.M. vigente dell'OCM vino.

La demarcazione con gli interventi del settore apistico è stabilita dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente.

Gli uffici istruttori delle domande di sostegno verificano l'ammissibilità delle operazioni attraverso un adeguato sistema informatico di controllo.

E' possibile la complementarietà con altre fonti di finanziamento (regionali, nazionali, comunitari), garantendo la necessità di escludere il doppio finanziamento.

Sezione 10

SRD13 - Aiuti di Stato

Per gli investimenti di trasformazione in prodotti che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria:

Base giuridica: Reg. (UE) 651/2014, art. 17. - Aiuto **S.A. 110253**

Importo: Totale 3.000.000,00 € di cui:

- Quota FEASR: 1.221.000,00 €
- Quota Stato: 1.245.300,00 €
- Quota Regione: 533.700,00 €